

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 1948

(6^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 (N. 54-Urgenza). — *Oratori:* Fortunati, Presidente, Gava, Zoli, Perini, Bertone . . . Pag.

13

« Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia (N. 96). — *Oratori:* Fortunati, Zoli, Valmarana, Bertone, Zanardi, Perini

14

« Norme relative alla imposta di negoziazione » (N. 97). — *Oratori:* Braccesi, Fortunati, Zoli, Valmarana, Presidente

16

(Discussione e approvazione)

« Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 98). — *Oratori:* Salvi, Fortunati, Presidente, Zoli, Gava

16

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Ruini, Paratore, Gasparotto, Reale Vito e Labriola: « Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese » (N. 102). — *Oratori:* Fortunati, Ricci Federico, Bertone, Zotta, Zoli, Presidente

17

La riunione ha inizio alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cerruti, Fortunati, Gava, Ottani, Paratore, Perini, Pontremoli, Reale, Ricci Federico, Salvagiani, Salvi, Tafuri, Valmarana, Zanardi, Zoli e Zotta.

Discussione del disegno di legge: « Indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati col decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 ». (N. 54-Urgenza).

FORTUNATI. Chiede se gli stanziamenti relativi al disegno di legge in esame siano inclusi nelle note di variazione ai bilanci attualmente in esame al Senato. Deplora, poi, che nessun richiamo sia stato fatto relativamente al modo col quale sarà effettuata la valutazione dei danni ed esprime il timore che la concessione di acconti fino alla concorrenza del 25 per cento del danno si risolva in una situazione di privilegio per la categoria dei danneggiati, a cui si riferisce il provvedimento in discussione, rispetto agli altri danneggiati di guerra.

PRESIDENTE. Chiarisce che il provvedimento trae la sua origine da un Accordo internazionale e dallo stesso Trattato di pace.

FORTUNATI. Ritiene indispensabile che nell'applicazione del disegno di legge si tengano presenti due concetti fondamentali: innanzi tutto, che la misura dell'acconto non ponga i danneggiati di guerra, previsti nel disegno di legge, in condizione di privilegio rispetto agli altri danneggiati; in secondo luogo, che i criteri di valutazione dei danni

siano eguali a quelli adottati per la valutazione degli altri danni di guerra.

Esprime, inoltre, l'opportunità che sia stabilita l'epoca alla quale dovrà riferirsi la valutazione dei danni.

GAVA. Osserva che a tale proposito nel disegno di legge è usata la formula « equa indennità », per cui è da ritenersi che tale equa indennità si debba riferire al momento in cui avviene la liquidazione.

ZOLI. Rileva che la liquidazione delle indennità ha lo scopo di ridare validità ai brevetti italiani all'estero. Pertanto, se esiste una situazione speciale di privilegio, essa è diretta alla conservazione di un patrimonio nazionale all'estero.

FORTUNATI. Replica che per la distruzione di masserizie non sono stati concessi acconti, per quanto esse forse siano da considerarsi più importanti dei brevetti, i quali, se assicurano frutti ad Italiani in America, non ne danno all'economia italiana. Se lo Stato italiano avesse adottato per tutti i danni di guerra lo stesso criterio, avrebbe dovuto erogare somme per un quarto di tutti i danni verificatisi, cosa che non ancora è avvenuta. L'importante è che il criterio di valutazione sia uguale per tutti.

PERINI. Fa notare che il sistema degli acconti tende in ultima analisi a diluire nel tempo la liquidazione dei danni di guerra in questione.

BERTONE. Si domanda se non sarebbe opportuno sopprimere il penultimo comma dell'articolo 6, con il quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di 100 milioni di lire per l'esercizio 1948-49. Infatti il Ministro del tesoro dispone ancora di residui passivi per una somma di circa 300 milioni: le esigenze, di cui al provvedimento in esame, potrebbero, così, essere soddisfatte con tali residui.

PRESIDENTE. Fa notare che l'accoglimento della proposta del senatore Bertone implicherebbe il rinvio alla Camera dei deputati del disegno di legge, che invece ha carattere di urgenza.

In ogni modo propone di sospendere la

discussione per accertare presso l'amministrazione competente i criteri che saranno seguiti nella concessione di acconti sugli indennizzi dovuti.

ZOLI. Chiarisce che il disegno di legge non ha per oggetto veri e propri danni di guerra, ma danni relativi a requisizioni, di cui all'articolo 76 del Trattato di pace. Il concetto è assai diverso, per cui si rende necessario anche un diverso trattamento secondo quello che è lo spirito del Trattato di pace. Rileva, infine, che molti danneggiati, di cui al disegno di legge in esame, sono già stati liquidati direttamente dagli Alleati. In ogni modo, prese le necessarie informazioni, a cui ha fatto cenno il Presidente, sarà bene passare all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge per assumere le necessarie informazioni.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia » (N. 96).

FORTUNATI. Non riesce a capire i motivi che inducono ad istituire una zona franca nel territorio della provincia di Gorizia. In ogni modo sarebbe meglio che il disegno di legge fosse rinviato all'esame dell'Assemblea in considerazione della sua importanza politica.

ZOLI. Fa presente che Gorizia è il punto di unione tra la Valle Padana ed una zona della Jugoslavia e che il disegno di legge in esame tende a ristabilire quella fiducia che è necessaria per riprendere la corrente dei traffici con la Jugoslavia, attualmente interrotta. Come è noto, la nuova linea di confine ha fatto sorgere incresciose situazioni: basti pensare che il cimitero di Gorizia è diviso da tale linea di confine in due parti e che qualche casa della città ha l'ingresso in Italia mentre le sue finestre danno sulla Jugoslavia. Questo stato di cose rende assai difficile la vita agli abitanti di Gorizia, per cui si nota una notevole tendenza della popolazione ad abbandonare la città. La ragione di questo provvedimento è appunto quella di impedire

la completa distruzione di tutte le attività economiche della zona. In ogni modo per evitare il sorgere di un centro di contrabbando, che purtroppo è normalmente legato ad ogni zona franca, il disegno di legge prevede molte limitazioni, specialmente per quei generi il cui contrabbando sarebbe più facile.

Rileva, infine, che per mezzo della istituzione di una tessera speciale si cerca di ottenere che i vantaggi previsti nel disegno di legge vadano a favore soltanto dei goriziani.

VALMARANA. Dichiaro che la situazione di Gorizia è veramente tragica. Specialmente impressionante è il fenomeno della emigrazione e quindi dello spopolamento della zona. Fa presente in fine che la necessità di una zona franca nella provincia di Gorizia è sentita da tempo in tutta la regione veneta.

FORTUNATI. Non ritiene che con il provvedimento in discussione si possa impedire alla popolazione di emigrare. Osserva, poi, che le zone franche si creano là dove si svolgono i traffici, non già nelle località in cui tali traffici non avvengono. In ogni modo i problemi da risolvere sono due: innanzi tutto che siano accordati reali vantaggi, in secondo luogo che tali vantaggi vadano a favore soltanto dei goriziani. Inoltre, per dare un giudizio preciso su un disegno di legge così importante, occorre avere informazioni dirette. Propone, pertanto, che sia sospesa la discussione del provvedimento in esame.

BERTONE. Rileva che le gravi sanzioni penali, previste dall'articolo 8 del disegno di legge, sono l'indice della preoccupazione nutrita dagli estensori del disegno di legge stesso per l'eventualità di possibili evasioni. Tutti sanno, però, che le sanzioni non impediscono il contrabbando che avviene in tutte le zone di confine ed in modo speciale nelle zone franche. Non è contrario allo spirito che ha animato il Governo nel presentare il provvedimento in esame; pone soltanto, però, una questione tecnica: se, cioè, non sia possibile venire incontro alle necessità del territorio goriziano senza procedere alla istituzione di una zona franca.

FORTUNATI. Si associa alle considerazioni del senatore Bertone prospettando l'op-

portunità di concedere adeguate facilitazioni a coloro che intendano svolgere attività nella zona di Gorizia, analogamente a quanto è stato fatto per le città di Napoli e Palermo.

In tal modo si conseguirebbe ugualmente, per via indiretta, il vantaggio di far diminuire il costo della vita nel territorio goriziano.

Trova inoltre strano che tra le materie prime e prodotti ausiliari destinati al consumo dell'industria della città di Gorizia siano comprese 15 tonnellate di pepe.

ZOLI. Chiarisce che il quantitativo suddetto di pepe occorre per la lavorazione della carne suina.

ZANARDI. Desidera sapere il numero degli abitanti che verrebbero a trovarsi nella zona franca.

ZOLI. Dichiaro che essi sarebbero 100.000, dei quali 50.000 in Gorizia ed altri 50.000 nel territorio circostante.

PERINI. Ha sentito dal senatore Fortunati accennare all'eventualità di concedere speciali facilitazioni per lo sviluppo industriale nel territorio goriziano, analogamente a quanto è stato fatto per Napoli e Palermo. Fa notare, però, che la città di Gorizia si trova in una situazione particolare e che i contingenti di materie prime sono stati stabiliti nel disegno di legge in relazione alle effettive necessità delle industrie esistenti.

Ritiene quindi che non sia il caso di rinviare l'approvazione di un provvedimento che è così atteso e che del resto non ha tanta importanza. Raccomanda, infine, che nell'applicazione del provvedimento stesso sia posta ogni cura per impedire il sorgere di possibili evasioni.

FORTUNATI. Fa presente che il problema non riguarda soltanto il controllo delle evasioni ma anche il controllo del transito delle merci nel territorio italiano, con la conseguenza di un aumento del costo del servizio.

ZOLI. Replica che il costo di tale servizio è irrisorio.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge, fatta dal senatore Fortunati.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Norme relative all'imposta di negoziazione » (N. 97).

BRACCESI. Chiarisce che il disegno di legge è determinato dalla necessità di accelerare e rendere meno macchinosa la valutazione dei titoli soggetti all'imposta di negoziazione, sospendendo il procedimento di valutazione previsto dai decreti legislativi 5 settembre 1947, n. 1173, 12 marzo 1948, n. 326.

FORTUNATI. Mette in evidenza che la valutazione di cui al provvedimento in esame viene fatta non solo nei riguardi dell'imposta di negoziazione, ma più specialmente nei riguardi dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio. Non trova, pertanto, opportuno che a tale valutazione si proceda in base ai bilanci presentati dalle singole amministrazioni, cioè con un apprezzamento proposto dallo stesso interessato.

ZOLI. Fa notare che il Fisco può ricorrere alle Commissioni provinciali delle imposte dirette.

VALMARANA. Fa presente che le valutazioni effettuate dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette sono risultate per la maggioranza dei casi molto più basse della realtà, sia perchè sono fatte su bilanci non veritieri, sia perchè con tali Commissioni si può trattare molto familiarmente. Rileva la particolare delicatezza del problema in vista specialmente del provvedimento relativo alla imposta straordinaria sul patrimonio, che dovrà essere discusso dalla Commissione.

BRACCESI. Ricorda che in seguito alle emanazioni delle leggi, delle quali il presente disegno di legge sospende l'applicazione, non solo non era stato possibile fare gli accertamenti, a causa della procedura troppo macchinosa, ma non si erano nemmeno nominate le Commissioni previste dalle leggi stesse.

ZOLI. Propone di sospendere la discussione sul provvedimento e di riprenderla dopo che avrà avuto luogo quella sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio » (n. 100).

PRESIDENTE. Osserva che sarà opportuno chiedere i necessari chiarimenti al Ministro proponente.

Mette, pertanto, ai voti la proposta di sospendere la discussione del disegno di legge.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni » (N. 98).

SALVI. Osserva che il provvedimento è inteso a procurare lavoro a molti operai attraverso la concessione della facoltà di importare temporaneamente alcune merci e mediante una maggiore estensione alle concessioni precedentemente accordate. È, pertanto, favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FORTUNATI. Sottolinea che il provvedimento ha una portata che investe la politica industriale e commerciale del Paese, per cui, a suo avviso, dovrebbero essere sentite le Commissioni legislative competenti.

PRESIDENTE. In merito alla proposta fatta dal senatore Fortunati osserva che essa non può essere avanzata dalla Commissione finanze e tesoro: debbono invece essere eventualmente le altre Commissioni interessate a provocare il loro intervento nella discussione.

Relativamente, poi, al disegno di legge in esame ed in genere alle concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni fa notare che secondo le nuove disposizioni il dazio di garanzia non viene più pagato in vecchie lire ma in oro, per cui chi importa temporaneamente non ha più alcun interesse a rinunciare al dazio stesso, come invece avveniva in passato.

ZOLI. Ritene che in sostanza si tratta di una esportazione di lavoro che altrimenti non avverrebbe in quanto le materie prime importate servono a lavorazioni speciali. Cita, ad esempio, la industria fiorentina del ricamo, per la quale occorrono speciali qualità di tessuto delle Fiandre. Tale industria ora è ferma appunto perchè non può avere la qualità di tessuto necessaria.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6ª RIUNIONE (13 ottobre 1948)

GAVA. Rileva che l'articolo pelli non prevede la fabbricazione di guanti, la cui industria è tanto estesa nel Napoletano.

ZOLI. Spiega che tale industria è sufficientemente rifornita da pelli di capretto e di vitello di produzione nazionale.

FORTUNATI. Esprime il timore che attraverso le concessioni previste nel disegno di legge in esame si ammettano in temporanea importazione merci che, dopo essere state lavorate, saranno riesportate creando uno squilibrio nei costi di produzione e facendo concorrenza all'esportazione degli stessi prodotti lavorati con materie prime nazionali.

ZOLI. Fa notare che non si tratta di merci destinate a restare sul mercato italiano dopo la lavorazione. Se vi sarà uno squilibrio, esso si rifletterà sul costo all'estero.

La lettura dei sei articoli del disegno di legge non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ruini, Paratore, Gasparotto, Reale Vito e Labriola: « Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese » (N. 102).

FORTUNATI. Non si rende conto dell'utilità di una disposizione di legge che richieda al Governo una relazione annua sulla situazione economica del Paese, che non contenga i dati relativi al costo ed al rendimento dei pubblici servizi. Attualmente, per ragioni varie, la più gran parte dei cittadini non è a conoscenza dell'apparato generale dei servizi pubblici nè del loro costo. Neanche il Parlamento, che dovrebbe indagare sul funzionamento dei servizi stessi, ha a sua disposizione elementi sufficienti per giudicare quanto tali servizi costino ai comuni, alle provincie, allo Stato. È assolutamente necessario dare al Parlamento ed al Paese notizie precise in proposito per avere un quadro generale dell'erogazione di tutte le spese.

RICCI FEDERICO. Lamenta che in Italia non sieno abbastanza diffusi gli studi statistici. L'Istituto centrale di statistica non è sufficiente, mentre esistono altri organismi che potrebbero essere molto utili per la raccolta di dati. Si domanda come mai non sia stato ancora fatto in Italia ciò che invece in altre Nazioni si è pensato subito di fare, vale a dire un censimento delle industrie, delle case distrutte dagli eventi bellici. Come è possibile redigere una relazione annua sulla situazione economica del Paese quando mancano tutti gli elementi? I dati forniti attualmente da alcuni enti, come la Banca d'Italia e i grandi comuni, non sono sufficientemente precisi. Rileva a tale proposito che quando si è trattato di dare dati per l'E. R. P., sono venute fuori cifre esagerate. Fa presente infine che la Costituente fece a suo tempo alcuni studi molto interessanti che potrebbero essere ripresi.

BERTONE. Riconosce esatte le osservazioni relativamente alla mancanza dei dati e di un organismo adatto alla loro elaborazione. Ritene, però, che l'iniziativa della legge proposta possa servire di stimolo per incominciare a fare qual cosa nel senso da tutti desiderato.

FORTUNATI. Propone di emendare il testo dell'articolo unico del disegno di legge in esame aggiungendo alle parole « situazione economica del Paese » le seguenti « e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese, dal Comune allo Stato ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'articolo unico con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Fortunati.

(È approvato) (1).

ZOTTA. Propone il seguente emendamento: aggiungere alla fine dell'articolo unico, emendato come sopra, le parole: « a partire dal 1950 ».

Presenta il suddetto emendamento allo scopo di dare il tempo necessario al Governo per redigere un'esauriente relazione senza esporsi a facili critiche.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

6ª RIUNIONE (13 ottobre 1948)

PRESIDENTE. Riconosce che in due mesi non è possibile compilare un documento di così vasta importanza.

ZOLI. Critica che nella presentazione dei progetti di legge di iniziativa parlamentare non si usi il sistema di chiedere il parere del Governo e chiede se, a proposito della proposta di legge in esame, ciò sia stato fatto.

PRESIDENTE. Ritene che, almeno in via amichevole, il Governo sia stato informato dal senatore Ruini. Circa l'emendamento presentato dal senatore Zotta propone di lasciare libero il Governo di decidere da quando dovrà cominciare a presentare la relazione generale sulla situazione economica del Paese.

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 18,30.

ALLEGATO.

Proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ruini, Paratore, Gasparotto, Reale Vito e Labriola:
« Per una relazione annua al Parlamento sulla situazione economica del Paese » (N. 102).

Articolo unico.

Nel mese di gennaio il Ministro del tesoro presenta al Parlamento — insieme al rendiconto dell'esercizio finanziario scaduto ed ai bilanci di previsione dell'esercizio venturo —, una relazione generale sulla situazione economica del Paese e sul costo e rendimento dei servizi pubblici nel quadro generale dell'ordinamento del Paese, dal Comune allo Stato.